



PROT. N. c_m390 – 10643/P

SÈN JAN DI FASSA, 16 ottobre 2018

OGGETTO: **ORDINANZA N. 90/2018**

IL SINDACO

SENTITA la richiesta del titolare della ditta Costruzioni Mazzel S.r.l. con sede a Sèn Jan di Fassa in strada de Pontac n. 8, in ordine alla chiusura della carreggiata di strada de la Taboca nel tratto dall'intersezione con strada Tita Piaz all'intersezione con strada de Sot Crozè, per permettere i lavori di scavo e posa dei cavidotti funzionali alle nuove linee di alimentazione elettrica e della fibra ottica previste nella frazione di Pera dal Consorzio Elettrico di Pozza;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale di Pozza di Fassa n. 126 del 23.09.2015 che autorizza i lavori descritti;

CONSIDERATO che l'intervento di cui trattasi comporterà la chiusura della strada descritta vista la ristrettezza della carreggiata;

VISTI gli artt. 5 -6 - 7 del D. Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285;

VISTO il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495;

VISTO il D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

VISTE le rispettive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento richiesto;

DICHIARA

Cantiere di lavoro il tratto di strada de la Taboca interessato dai lavori in premessa evidenziati;

ORDINA

La chiusura di strada de la Taboca nel tratto dall'intersezione con strada Tita Piaz all'intersezione con strada de Sot Crozè dal 16 ottobre 2018 fino a fine dei lavori e comunque non oltre il 20 ottobre 2018.

Le delimitazioni e la segnaletica tanto di cantiere come quella indicante i relativi obblighi, divieti e limitazioni, dovranno essere installati ed effettuati a cura e spese della ditta Costruzioni Mazzel S.r.l. con sede a Sèn Jan di Fassa in strada de Pontac n. 8, esecutrice dei lavori, sotto l'osservanza della legislazione vigente in materia, nonché delle seguenti prescrizioni speciali:

- il personale della ditta esecutrice dei lavori dovrà farsi carico di comunicare ai frontisti della strada interessata dall'intervento, la chiusura della stessa, nonché di concordare eventuali indispensabili accessi veicolari, compatibilmente con le esigenze di cantiere;
- la chiusura è consentita sotto la responsabilità del titolare/Amministratore delegato della ditta esecutrice dei lavori, sollevando questi uffici comunali da qualsiasi pretesa o molestia anche con conseguenze giudiziarie, che per fatto della presente possano provenire da terzi.
- Alla scadenza della presente dovranno essere ripristinati sia il manto stradale originario che la segnaletica stradale orizzontale qualora danneggiata.

AVVERTE CHE

- Ai sensi dell'art. 29 del D.lgs 2.07.2010 n. 104 avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, ovvero a norma della legge 06/12/1971 n. 1034 e del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199, proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione.
- In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. n. 30/04/1992, n. 285, sempre nei termini di 60 (sessanta) giorni, può essere disposto ricorso da chi abbia interesse alla posizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Roma, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 16/12/1992, n. 495;

DISPONE

- la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale;
- l'invio di copia della presente per opportuna conoscenza e norma:
 - alla ditta esecutrice dei lavori;

È FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARE E FAR OSSERVARE LA PRESENTE ORDINANZA.

IL SINDACO
Florian Giulio

